

PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DELLA LEGGE SULLA REVISIONE DEGLI
SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI

1 - La Carta costituzionale della Repubblica italiana ha certamente accolto una concezione personalistica dello Stato nel senso che la persona umana è fine e non mezzo di realizzazione di interessi collettivi; la persona umana, la sua libertà e la sua legge sono pertanto alla base dell'ordinamento del nostro Stato.

Ora se è esatto che la libertà della persona umana non comporta limiti eteronomi, si deve anche riconoscere che il limite della libertà sussiste nella compresenza di altre libertà: il riconoscere la libertà altrui, il riconoscere che accanto a sé vivono altri centri di libertà, altre personalità che attraverso la libertà e la legge realizzano se stesse, è ciò che permette alla libertà di realizzarsi. La vita e l'esperienza umana lungi dall'esaurirsi nell'inqualificata esplicitazione di sé (che sarebbe negazione della vita e dell'esperienza umana) si realizzano nell'incontro con l'altro e questo riconoscimento dell'altrui libertà non è limite ma implicazione necessaria della realizzazione della persona. E questo riconoscimento dell'altrui libertà importa necessariamente il riconoscimento dei beni e dei valori che fondano e costituiscono l'altrui libertà e che, d'altra parte, sono gli stessi beni e valori che fondano la propria libertà.

L'ordinamento giuridico, il diritto quale ordinamento, definisce in concreto i beni e i valori che determinano la libertà e non si pone come elemento eteronomo che giunga a comprimere la libertà del singolo ma come elemento interno che vale a spiegare e ad evidenziare il contenuto razionale della libertà rendendo ciascuno consapevole delle implicazioni necessarie dell'azione umana.

L'affermazione di libertà contenuta nella nostra Carta costituzionale non deve pertanto essere considerata come affermazione a se stante avulsa da tutto il contesto degli altri principi posti in rilievo dalla stessa legge fondamentale della nostra Repubblica: tutti i beni costituzionalmente rilevanti, tutti i valori che la Costituzione riconosce e garantisce devono essere egualmente tenuti presenti per cui non può affermarsi che il principio di libertà di manifestazione del pensiero debba avere portata assoluta e prevalente anche quando essa venga ad offendere e profondamente ledere altri beni fondamentali della persona umana che la Costituzione garantisce. I limiti che l'ordinamento giuridico giustamente può e deve porre anche in questo campo non sono sostanzialmente limiti della libertà ma solo limiti alla volontà del singolo uomo dimentico di se stesso e della libertà e cioè delle implicanze necessarie al proprio realizzarsi nella vita di comunità.

2 - Le premesse che abbiamo sopra poste debbono necessariamente valere anche in quel particolare campo della manifestazione del pensiero che è costituito dallo spettacolo cinematografico. Anche esso - in nome di una astratta concezione di assoluta libertà espressiva - non può ledere beni e valori fondamentali di altri, costituzionalmente garantiti.

C'è anzi da aggiungere che lo spettacolo cinematografico - per avere una particolare, singolare incidenza sulla psiche dello spettatore che viene posto in uno stato di suggestione, di acrisia; per avere una straordinaria diffusione anche tra persone culturalmente sprovviste ed emotivamente assai deboli; per avere il potere, attraverso l'immagine concreta, di evidenziare particolarmente aspetti crudi della realtà e di sollecitare quindi in maniera più profonda stati emotivi - deve, più che le altre meno incidenti forme di manifestazione del pensiero, essere attento a non intaccare diritti di libertà di altri. L'ordinamento giuridico di conseguenza non può disinteressarsi di questo fenomeno ma deve necessariamente disciplinarlo. L'adozione dell'istituto della censura - applicato in forme varie ma tutte basate su un controllo preventivo della quasi totalità delle nazioni, compresa l'Unione Sovietica - è stato il mezzo attraverso cui fin'ora lo Stato italiano ha ritenuto di esercitare questa essenziale disciplina della libertà di espressione nel campo cinematografico.

Si potrà discutere della opportunità o meno di far ricorso a tale mezzo, ma ci sembra essenziale rilevare - contro le troppo facili e immotivate affermazioni che da più parti si sono levate - che esso è strumento costituzionalmente corretto.

L'ultimo comma dell'art.21 della Carta costituzionale, troppo spesso frettolosamente dimenticato da tanti improvvisati difensori della libertà del cinema, prevede espressamente, per lo meno per quanto riguarda le manifestazioni contrarie al buon costume (e su questo termine vi sarebbe un lungo discorso da fare, avendo esso una accezione assai più ampia di quella che normalmente gli viene riconosciuta), la possibilità di provvedimenti adeguati a prevenire oltre che a reprimere le violazioni al divieto di spettacoli contrari al buon costume. E lo stesso fatto che l'art.21 esplicitamente sancisce il divieto di sottoporre la stampa a censura (comma II) - ponendo così in essere un divieto di carattere eccezionale - implica la perfetta liceità dell'adozione della censura prevista dall'ultimo comma dello stesso articolo per tutti gli altri mezzi di espressione del pensiero nel caso in questo ultimo comma previsto.

3 - Dobbiamo però riconoscere che lo strumento censorio si è rivelato all'attuazione pratica assolutamente incapace di realizzare quei fini di prevenzione per cui era stato istituito ed ha anzi reso più difficile perfino la realizzazione del fine repressivo.

La censura, prevista e giustificata per tutelare il buon costume, è stata tanto poco all'altezza del suo compito istituzionale non solo da consentire il progressivo, costante decadimento del cinema italiano - impegnato oggi come non mai in una non certo nobile gara a sollecitare gli istinti più bassi dell'uomo e a rappresentare situazioni erotiche sempre più spinte - ma addirittura da dichiarare come non offensivi del buon costume films che il magistrato penale ha successivamente condannato come osceni.

E d'altra parte l'esistenza di un così inefficace strumento di prevenzione ha reso meno efficiente anche l'esercizio della funzione repressiva e questo sia perchè l'autorità giudiziaria ha solo eccezionalmente preso iniziative in questo campo non sentendosi, a torto o a ragione, direttamente e primariamente investita della tutela della collettività in questo settore per il fatto che altro organo pubblico creato specificamente per questa finalità operava per la tutela del buon costume; sia perchè è veramente singolare la situazione che contempla un reato commesso con l'avallo di un atto di pubblica autorità; sia perchè le commissioni di censura sono presiedute da alti magistrati i quali - anche se non possono certo determinare essi solo il giudizio collegiale - con il solo fatto della loro presenza ammantano d'autorevole prestigio le decisioni della commissione. Siamo arrivati all'assurdo che una disciplina che appare esosa e illiberale - anche se non lo è - raggiunge l'effetto opposto di una licenza che tutti deprecano, con la conseguenza che l'azione della censura a non altro serve che a screditare l'azione dello Stato e a mortificare il senso della giustizia.

Si potrebbero tentare delle modifiche all'attuale legge sulla censura per migliorare lo strumento, ma francamente non è possibile nutrire eccessiva fiducia nella concreta efficacia di una simile riforma: gli interessi contrapposti di cui sarebbero sempre portatori gli uomini chiamati a costituire le commissioni di censura; i compromessi a cui nell'ambito di un complesso organismo amministrativo si è spesso portati; le pressioni che potenti gruppi d'interessi eserciterebbero su dette commissioni; la concreta difficoltà di reperire commissari non solo tecnicamente ma anche moralmente preparati a comprendere la particolare incidenza morale e sociale di un simile mezzo di comunicazione sociale; fanno ritenere più produttivo il ricercare altre soluzioni - diverse da quella relativa a una riforma dell'istituto della censura - che meglio garantiscano quei beni fondamentali a cui lo spettacolo cinematografico molto spesso attenta.

La situazione del costume del nostro paese è quella che è: sembra pertanto utile la soppressione di un istituto che tante poche benemerenze ha da vantare ed il deferimento all'autorità giudiziaria - che dà maggiori garanzie di indipendenza, di competenza e di efficacia - dell'esame di tutte le pellicole cinematografiche per accertare se esse violino diritti fondamentali penalmente sanzionati.

E' innegabile infatti che la magistratura - alla luce della sua tradizione, sulla base delle opinioni espresse dalla più autorevole giurisprudenza in settori finitimi, per armonia con l'impegno di azione svolto dall'autorità giudiziaria diuturnamente per combattere le aggressioni al buon costume e al pudore - avrebbe sicura idoneità ad operare efficacemente, sia pure con la dovuta prudenza, per la repressione degli illeciti che sfrontatamente o speciosamente a mezzo del cinema si compiono. E ciò tanto più se nel seno della autorità giudiziaria e più specificamente del P.M., verrà istituzionalmente demandata a un apposito ufficio, l'incombenza di esercitare l'azione penale nei confronti di coloro che abbiano commesso reati con mezzo cinematografico, tutelando in pari tempo a mezzo del sequestro i pericolosi effetti dell'illecito sulla collettività. La creazione di un simile apposito ufficio presso la procura della Repubblica agevolerà il formarsi nei magistrati ad esso addetti delle speciali conoscenze e della particolare sensibilità necessarie a valutare l'esistenza delle condizioni per procedere.

L'abolizione della censura non costituirebbe così una diminuzione della efficacia di intervento dello Stato a tutela di beni fondamentali dell'individuo e della collettività, oggi in maniera così massiccia aggrediti dal cinema; costituirebbe invece un potenziamento di questa tutela, ridando all'autorità giudiziaria in maniera organica, quel potere di intervento che, di fatto, ha perduto con l'istituzione della censura preventiva.

E si otterrebbe d'altra parte il vantaggio di far tacere quelle voci interessate che ipocritamente continuano ad accusare lo Stato democratico di tendere, attraverso lo strumento della censura, ad impedire l'espressione libera del pensiero mentre in realtà la censura non solo - e giustamente - non impedisce alcuna autentica manifestazione di pensiero ma neppure - e ingiustamente - impedisce quegli spettacoli che sono esclusivamente erotici, osceni, raccapriccianti e quindi estremamente dannosi per la salute fisica e morale dei cittadini e che da tutti dovrebbero essere unanimemente condannati.

4 - Per quanto riguarda il modo di intervento dell'autorità giudiziaria si ritiene opportuno non obliterare l'opportunità che, data la particolare pericolosità del mezzo cinematografico a contenuto illecito sopra richiamata, tutti i reati commessi col detto mezzo, vengano

tempestivamente perseguiti, possibilmente prima ancora che da illecito di pericolo si trasformino in illecito di danno. Giova in proposito ricordare che il nostro legislatore ogni qual volta ha dovuto affrontare la tutela di beni fondamentali della collettività (per es. art. 241, 414, 416, 431 I parte, 432 I e II parte, 433, 434 I parte, 439 I parte ecc.) si è preoccupato di configurare delle ipotesi delittuose con carattere di reato consumato anche se l'azione ivi ipotizzata non realizza il temuto evento a cui è diretta. La dottrina parla in proposito di reati a consumazione anticipata. Non è dubbio che chi produce un film lo fa al fine della diffusione, fine questo che non può essere assolutamente dubbio nel momento in cui si giunga a presentare copia d'obbligo all'ufficio del P.M.^{inc} secondo la normazione che si vuole proporre - ha caratteri di regola finale in ordine al fine della programmazione in pubblico.

Pertanto deve essere specificamente sancito da un'apposita norma che la condizione della pubblicità prevista per la punibilità di alcuni reati (es. 402 e segg., 527, 528 III comma n.2, ecc.) si realizza, per lo spettacolo cinematografico, con la presentazione della copia di obbligo della pellicola all'ufficio del P.M.. E' bene osservare in proposito che una norma del genere tende a realizzare la certezza del diritto ma che in effetti, a ben guardare, nella generalità dei casi, i reati commessi col mezzo cinematografico si consumano pubblicamente quanto meno nel corso della lavorazione.

E' opportuno anche, non solo per la specializzazione dei magistrati di cui sopra si è fatto cenno, ma anche per l'uniformità dei criteri da seguire nell'esercizio dell'azione penale, che è sostanziale garanzia di giustizia, che la competenza tanto a promuovere l'azione penale che a conoscere della stessa sia attribuita agli organi giudiziari di un'unica sede (ovviamente Roma).

Circa le pratiche modalità della procedura si dovrebbe stabilire, in analogia a quanto avviene per la stampa, l'obbligo da parte del produttore dell'invio di una copia della pellicola 15 giorni prima della programmazione. E' prevedibile che un Ufficio del P.M. appositamente creato saprà intervenire tempestivamente prima della programmazione, ove rinverga nella pellicola sottoposta al suo esame gli estremi di reati perseguibili d'ufficio.

Comunque sarà opportuno che la legge preveda regole interne dell'ufficio idonee a garantire la tempestiva visione delle pellicole inviate (registro delle visioni effettuate con giudizio del magistrato ove non intenda procedere).

Non si esclude però che l'azione penale - su iniziativa o denuncia di enti o privati - possa anche essere iniziata in qualsiasi altro momento dal P.M.

La successiva procedura da seguire dovrebbe essere quella del rito direttissimo che è consigliato dall'evidenza della prova e dall'analogia con la materia concernente i reati di stampa che, come è noto, è sottoposta a tale tipo di procedura.

Dovranno inoltre essere configurate infrazioni contravvenzionali per inadempienza del produttore, noleggiatore o distributore alle norme procedurali stabilite dalla legge (omessa presentazione, programmazione prima dei 15 giorni, programmazione di pellicola diversa, etc.).

Per quanto riguarda la individuazione dei soggetti responsabili è evidente che le norme dovranno fare esplicito riferimento al regista mentre per l'applicazione della norma generale dell'art.110 chiunque avrà concorso sarà punito con lui. Inoltre è quanto mai opportuna una disposizione analoga a quella di cui all'art. 57 bis cod. pen. (Legge 4.3.1958, n.127) per la responsabilità colposa del produttore.

Per le pellicole prodotte all'estero dovranno prevedersi disposizioni analoghe adattate, però, alla diversa situazione.

Deve ritenersi, inoltre, necessario che anche per lo spettacolo cinematografico venga emanata una norma analoga - sia pure con un contenuto meglio individuato a tutela dell'igiene mentale - di quella di cui all'art.15 della legge sulla stampa 6.2.1948, n.47 (divieto di descrivere con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente avvenuti o anche solo immaginari in modo da turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti).

Appare ovvio che ciò che si vieta alla stampa deve essere a maggior ragione vietato al cinema data la maggior presa che questo mezzo innegabilmente ha sull'animo dello spettatore.

N.B. - La disciplina sopra prevista deve essere integrata dalla disciplina riguardante la cinematografia per ragazzi, con divieto per i minori degli anni 16 di partecipare a spettacoli non dichiarati adatti a loro (saranno da prevedere all'uopo specifiche sanzioni penali per i trasgressori).